



## Lo stato dei negoziati relativi alla nuova politica agricola comune (PAC)

Dossier n° 42 -  
11 novembre 2020

### Le proposte della Commissione europea

Il 1° giugno 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di **proposte**, che delineano il **quadro legislativo della politica agricola comune (PAC)** per il periodo 2021-2027. Si tratta in particolare delle seguenti tre proposte di regolamento recanti norme:

- sul sostegno ai **piani strategici** che gli Stati membri devono redigere ([COM\(2018\)392](#));
- che intervengono, tra l'altro, sulla disciplina riguardante l'**organizzazione comune dei mercati (OCM)**, i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ([COM\(2018\)393](#));
- sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC ([COM\(2018\)394](#)) (**regolamento orizzontale della PAC**).

La Commissione europea ha individuato, come **priorità** principali della nuova PAC, una **maggiore ambizione in materia di ambiente e di azioni per il clima**, un **sostegno più mirato** e un maggiore utilizzo di conoscenze e **innovazioni**, un **nuovo modello di attuazione** per focalizzare le politiche dalla conformità alla normativa all'orientamento ai risultati (*New delivery model*) e per una diversa distribuzione delle responsabilità tra UE e Stati membri, attraverso un maggiore ricorso al principio di sussidiarietà.

Il nuovo modello prevede l'elaborazione, da parte di ciascuno Stato membro, di un **piano strategico nazionale**, le cui azioni dovranno concorrere al raggiungimento di una serie di **obiettivi**, attraverso la programmazione e l'attuazione degli interventi previsti in entrambi i pilastri della PAC finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Il nuovo modello, pertanto, riunirà entrambi i pilastri in un solo strumento di programmazione per garantire il conseguimento degli obiettivi comuni fissati a livello dell'UE.

La nuova PAC intende richiedere agli agricoltori il conseguimento di obiettivi più ambiziosi nell'attuazione di pratiche rispettose dell'ambiente e del clima, anche attraverso l'istituzione - nei piani strategici nell'ambito del I pilastro concernente i pagamenti diretti - di regimi ecologici volontari (o **eco-schemi**) per gli agricoltori, nonché la programmazione di **interventi agro-ambientali** (misure agroclimatiche-ambientali e altre misure a carattere ambientale) a valere sulle risorse del II pilastro.

Un documento della Commissione ([Analysis of links between CAP Reform and Green Deal – SWD](#)) del 20 maggio 2020 analizza i collegamenti tra la riforma della PAC e il *Green Deal*, con le relative strategie "Dal produttore al consumatore" ([Farm to fork](#), all'esame della XIII Commissione agricoltura della Camera) e [Biodiversità](#). Nelle [conclusioni](#) del Consiglio dei ministri dell'agricoltura del 19 ottobre sulla strategia "Dal produttore al consumatore", si rileva la necessità di garantire coerenza e uniformità tra le misure previste da tale strategia e la politica agricola comune.

**Le attuali regole della PAC scadono il 31 dicembre 2020.** Saranno sostituite da norme transitorie (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022) fino all'entrata in vigore della nuova PAC il **1° gennaio 2023**. Le norme transitorie prevedono l'estensione delle norme attualmente in vigore

con alcuni adattamenti necessari fino all'entrata in vigore delle nuove regole.

Per approfondimenti sulle proposte della Commissione sulla nuova PAC si rimanda al [bollettino](#) curato dai competenti uffici della Camera dei deputati.

## L'iter negoziale

Nel corso del **Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020**, è stato raggiunto un accordo sulla **dotazione finanziaria** e su altre misure riguardanti la PAC.

Il **Consiglio** dei ministri dell'**agricoltura**, che si svolse il **19 e il 20 ottobre**, ha concordato un **orientamento generale** sulle tre proposte di regolamento, che consente l'avvio dei negoziati con il Parlamento europeo. La posizione del Consiglio è il risultato dei negoziati e dei lavori condotti negli ultimi due anni e mezzo sotto cinque presidenze: bulgara, austriaca, finlandese, croata e tedesca.

Il **Parlamento Europeo**, nella seduta plenaria del **23 ottobre**, ha adottato una serie di **emendamenti** ai tre provvedimenti legislativi componenti il pacchetto di riforma della PAC.

In data **10 novembre**, sono stati, pertanto, **avviati i triloghi** tra Parlamento, Consiglio e Commissione al fine di giungere a un accordo definitivo sulle tre proposte di regolamento.

## La dotazione finanziaria della nuova PAC

Per la nuova PAC 2021-2027, nel **2018** la Commissione europea **aveva proposto** una **dotazione finanziaria di circa 365 miliardi di euro** (a prezzi correnti che tengono conto di un tasso di inflazione annuo del 2%), così ripartiti:

- **286,1 miliardi di euro** per le spese del **primo pilastro**, che finanzia i **pagamenti diretti** agli agricoltori (**circa 267 miliardi**) e le **misure di mercato** (**circa 20 miliardi**) attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
- **78,8 miliardi di euro** per le spese del **secondo pilastro**, che finanzia i programmi per lo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in regime di cofinanziamento.

Il protrarsi dei negoziati sulla riforma della PAC è stato dovuto anche alle difficoltà riscontrate nel giungere ad un accordo sulle prospettive finanziarie (o Quadro Finanziario Pluriennale - QFP), per il periodo 2021-2027. Da ultimo il **21 luglio 2020**, in sede di Consiglio europeo, i Capi di Stato e di Governo hanno raggiunto un accordo che assegna alla nuova PAC una **dotazione finanziaria di 386,7 miliardi di euro (prezzi correnti)** di cui:

- **291.089** miliardi di euro per il FEAGA;
- **95.640** miliardi di euro per il FEASR (di cui **8.2** miliardi di euro a titolo di *Next generation UE*).

Pertanto le risorse assegnate per il periodo 2021–2027 **umentano rispetto** alle proposte originarie della Commissione del maggio **2018**, **pur risultando in ogni caso inferiori, in termini reali, a quelle messe a disposizione per il periodo in scadenza alla fine del 2020**. Al riguardo merita ricordare che il bilancio della PAC per il 2014-2020 ha una dotazione finanziaria pari a **408,3 miliardi di euro** a prezzi correnti.

## Piani strategici nazionali e governance

La nuova disciplina prevede, come già anticipato, che ogni Stato membro presenti un Piano strategico nazionale per la definizione e attuazione di tutti gli interventi relativi a pagamenti diretti, misure di mercato e sviluppo rurale. Questo nuovo approccio è volto a garantire flessibilità e sussidiarietà agli Stati membri nel predisporre gli interventi, orientandoli al raggiungimento dei risultati.

**Ogni piano** dovrà essere **valutato e approvato preventivamente dalla Commissione europea**. Sulla base delle modifiche concordate in sede di **Consiglio**, è stato stabilito che la

**valutazione** - che esamina in particolare l'adeguatezza della strategia, gli obiettivi specifici e i *target* finali- si **basa** esclusivamente **su atti giuridicamente vincolanti per gli Stati membri** (art. 106 del regolamento sui piani strategici).

Per quanto riguarda la *governance*, l'orientamento del Consiglio consente agli Stati membri, tenuto conto delle rispettive disposizioni costituzionali, la designazione di **autorità di gestione a livello regionale** a cui spetta la responsabilità di talune o tutte le funzioni riguardanti l'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC (art. 110 del regolamento sui piani strategici).

*Si tratta di una modifica che intende rispondere all'esigenza, di cui anche l'Italia si è fatta interprete, di una maggiore sussidiarietà per gli Stati in cui le regioni hanno competenze specifiche in materia di agricoltura.*

In tal senso si è espresso il Parlamento europeo approvando una modifica che consente agli Stati membri di istituire anche **autorità regionali per l'attuazione e la gestione degli interventi finanziati dal FEASR** nel quadro dei loro piani strategici nazionali qualora detti interventi abbiano una portata regionale.

Un'ulteriore modifica apportata dal Consiglio che attiene alla *governance*, e che pure è stata sostenuta dall'Italia, è quella che consente agli Stati membri di **nominare nuovi organismi pagatori** supplementari, dopo l'entrata in vigore del regolamento, qualora le disposizioni costituzionali impongano organismi pagatori **regionali** (art. 8, par. 2, ultimo comma, del regolamento orizzontale).

Gli organismi pagatori sono servizi od organismi degli Stati membri incaricati di gestire e controllare le spese nell'ambito dei due pilastri della PAC. In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti di cui 8 operanti a livello regionale, 2 operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (riso ed esportazioni) e l'AGEA che svolge tale ruolo per le regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore.

### **Azioni per il clima e per l'ambiente**

L'orientamento generale del **Consiglio** del 20 ottobre 2020 obbliga gli Stati membri a stabilire nei rispettivi piani strategici una **dotazione finanziaria indicativa per i regimi per il clima e l'ambiente** (o eco-schemi), pari ad **almeno il 20%** (cd. *ring fencing*) delle risorse del I pilastro (**pagamenti diretti**) (art. 86, par. 6-*bis*, del regolamento sui piani strategici). A titolo di esempio, gli eco-schemi possono includere pratiche come l'inerbimento dei frutteti, la riduzione dei fitofarmaci e fertilizzanti, i metodi di agricoltura biologica, e altre pratiche agricole benefiche per l'ambiente. Spetta agli Stati membri la definizione dell'elenco delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente per soddisfare uno o più obiettivi climatico-ambientali.

Per i primi due anni di applicazione (**2023 e 2024**) si prevede una disciplina volta a **consentire la destinazione di tali fondi per altri interventi** sotto forma di pagamento diretto, **nel caso siano state esaurite tutte le possibilità di utilizzo per i regimi ecologici**, ovvero a trasferire fondi a interventi finanziati dal FEASR nella misura in cui affrontano gli obiettivi climatici e ambientali. Tale disciplina transitoria è volta ad evitare che i fondi rimangano inutilizzati, tenuto conto della volontarietà dei regimi ecologici per gli agricoltori.

Per gli anni successivi (2025, 2026 e 2027), si prevede che la quota destinata agli eco-schemi debba essere comunque di almeno il 20% degli importi riguardanti i pagamenti diretti.

*Tale flessibilità è stata valutata positivamente dall'Italia, che in più occasioni aveva espresso riserve con riguardo alla definizione di una dotazione minima di spesa sugli eco-schemi.*

*In occasione della riunione del Consiglio, la Ministra Bellanova, secondo quanto riportato da fonti di stampa, avrebbe rilevato che, sulla base dei risultati ottenuti in questa prima fase, "potrebbe essere prevista una valutazione intermedia, per decidere se rendere obbligatorio un determinato livello di allocazione finanziaria, sempre affiancato ad un meccanismo di recupero di eventuali fondi non utilizzati".*

Il **Consiglio** conferma, inoltre, la proposta della Commissione di destinare una percentuale

minima del **30% delle spese del II° pilastro** (Sviluppo Rurale) agli **interventi relativi agli obiettivi specifici climatico-ambientali** (art. 86, par. 6-*bis*, del regolamento sui piani strategici).

Gli **importi eccedenti la dotazione finanziaria del 30% delle spese del II pilastro** per gli obiettivi ambientali potrebbero essere **scomputati dalla dotazione** finanziaria minima o degli importi minimi dei pagamenti diretti **da destinare agli eco schemi** (art. 86, par. 6-*quater*, del regolamento sui piani strategici).

Sulla materia il **Parlamento europeo** prevede di destinare **almeno il 30 % dei fondi del primo pilastro** (pagamenti diretti) agli **ecoschemi/regimi ecologici** e **almeno il 35% del bilancio per lo sviluppo rurale a qualsiasi tipo di misura legata al clima e all'ambiente**.

Il Parlamento europeo prevede, inoltre, la predisposizione, da parte degli Stati membri **in cooperazione con le parti interessate a livello nazionale, regionale e locale**, di **elenchi nazionali di pratiche agricole ammissibili** ai regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze nazionali o regionali.

Per far fronte al declino della biodiversità in tutta l'Unione, il Parlamento europeo ritiene, altresì, essenziale garantire un **livello minimo di superfici ed elementi non produttivi** nell'ambito della condizionalità e dei regimi ecologici in tutti gli Stati membri. In tale contesto invita gli Stati membri a prevedere, nei loro piani strategici, una superficie **pari ad almeno il 10%** di elementi caratteristici del paesaggio vantaggiosi per la **biodiversità**. Essi dovrebbero comprendere, tra l'altro, fasce tampone, maggese completo o con rotazione, siepi, alberi non produttivi, terrazzamenti e stagni, tutti elementi che contribuiscono a migliorare il sequestro del carbonio, a prevenire l'erosione e l'impoverimento del suolo, a filtrare l'aria e l'acqua e a sostenere l'adattamento al clima.

Infine, per quanto riguarda l'**agricoltura biologica**, tenendo conto della domanda che continua a superare l'aumento della produzione, il PE chiede che Stati membri includano nei loro **piani strategici** della PAC **un'analisi della produzione del settore biologico, della domanda prevista e del suo potenziale di conseguire gli obiettivi della PAC**, e definiscano **obiettivi intesi ad aumentare la percentuale di terreni agricoli in regime di gestione biologica** nonché a **sviluppare l'intera filiera biologica**. Sulla base di tale valutazione, gli Stati membri determinano il livello di sostegno adeguato ai fini della conversione all'agricoltura biologica e del mantenimento di tali pratiche, attraverso le misure di sviluppo rurale e garantiscono che i **bilanci assegnati corrispondano alla crescita** prevista della produzione biologica.

### **Convergenza esterna**

La Commissione propone la **prosecuzione della convergenza esterna dei pagamenti diretti**, cioè il progressivo riallineamento del valore dei pagamenti per ettaro verso la media UE, che è stata **confermata** nel **Consiglio europeo di luglio**. Tale processo, lo si ricorda, comporta che tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90% della media UE colmeranno il 50% della differenza fra il loro livello attuale medio di pagamenti diretti e il 90 % della media UE in sei tappe uguali a partire dal 2022. La convergenza sarà finanziata in misura proporzionale da tutti gli Stati membri. Inoltre, tutti gli Stati membri avranno un livello di almeno 200 EUR per ettaro nel 2022 e tutti raggiungeranno almeno 215 EUR per ettaro entro il 2027.

*Il Governo italiano si è sempre espresso in senso contrario al mantenimento del processo di convergenza esterna dei pagamenti diretti, in quanto si ignorerebbero i divari esistenti a livello nazionale, in termini di costi di produzione e potere d'acquisto, determinando effetti distorsivi nel mercato interno.*

### **Livellamento e digressività dei pagamenti diretti**

La Commissione ha previsto nell'ambito dei pagamenti diretti la **degressività**, vale a dire la **progressiva riduzione dei pagamenti diretti da 60.000 euro a 100.000 euro**, e il **capping** o



**tetto** aziendale, vale a dire un limite massimo ai pagamenti diretti fissato a **100.000 euro**. Nella seguente tabella si riportano le percentuali di riduzione che devono essere applicate per scaglioni sulla base della proposta della Commissione.

tab. 1 Riduzione dei pagamenti diretti		
Riduzione	da (euro)	a (euro)
0%	0	60.000
-25%	60.000	75.000
-50%	75.000	90.000
-75%	90.000	100.000
-100%	>100.000	

Il **Consiglio europeo del 17-21 luglio** ha stabilito che il **livellamento** dei pagamenti diretti sarà introdotto, **su base volontaria**, a un livello pari a 100 000 EUR, e che **si applicherà unicamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità** (art. 15 del regolamento sui piani strategici).

Il **Consiglio** svolto il 19-20 ottobre è intervenuto sul meccanismo di **degressività** dei pagamenti diretti oltre i 60.000 euro prevedendo la facoltatività per gli Stati membri e stabilendo, a differenza della proposta della Commissione, una diversa applicazione della riduzione per scaglioni:

- **fino al 25%** per lo scaglione tra 60 000 EUR e 75 000 EUR;
- **fino al 50%** per lo scaglione tra 75 000 EUR e 90 000 EUR;
- **fino all'85% oltre 90 000 EUR.**

Gli Stati membri possono fissare scaglioni supplementari e specificare le percentuali di riduzione per tali scaglioni supplementari entro i predetti limiti.

Nell'applicare il livellamento, gli Stati membri possono **sottrarre** dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità l'elemento "**costo del lavoro**" dei costi contrattuali connessi a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore. Ai fini del calcolo di tali elementi, gli Stati membri utilizzano un metodo ulteriormente precisato nei rispettivi piani strategici della PAC.

Il **Parlamento europeo**, invece, nell'applicazione del meccanismo obbligatorio di riduzione e livellamento dei pagamenti diretti, ha previsto la possibilità per gli Stati membri di **sottrarre** dall'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore il **50% delle** retribuzioni connesse a un'attività agricola dichiarata dall'agricoltore, comprese le imposte e gli oneri sociali sul lavoro **dall'importo totale prima di effettuare la riduzione.**

### **Sostegno accoppiato al reddito**

Gli Stati membri possono concedere un **sostegno accoppiato** sotto forma di pagamento annuale per ettaro ammissibile o per capo animale ammissibile a **favore di comparti che sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali, per affrontare le difficoltà, migliorando la competitività, la loro sostenibilità o la loro qualità.**

Il **Consiglio** prevede un incremento delle dotazioni finanziarie indicative per gli interventi di sostegno accoppiato al reddito, dal 10% **dei pagamenti diretti** (previsto nella proposta della Commissione) a un massimo del **13%**, percentuale che può essere aumentata fino a un massimo di due punti percentuali, a condizione che l'importo corrispondente alla percentuale che supera il 13% sia destinato al sostegno per le colture proteiche.

### **Riserva agricola**

È confermata la previsione per cui si debba istituire, nell'ambito del FEAGA, una riserva intesa a

fornire un sostegno supplementare al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola.

Sulla base dell'accordo raggiunto durante il Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, la posizione del **Consiglio** prevede che l'importo della **riserva agricola** sia pari a **450 milioni di euro a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2023- 2027** e che gli importi della riserva agricola rimasti inutilizzati nell'esercizio 2022 siano riportati all'esercizio 2023 per costituire la riserva stessa senza essere riversati nelle linee di bilancio che coprono gli interventi di pagamento diretto degli agricoltori. Gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono riportati per finanziare la riserva agricola negli esercizi successivi fino al 2027 (art. 14 del regolamento orizzontale).

Il meccanismo attualmente vigente prevede invece che l'importo della riserva non utilizzato deve essere restituito agli agricoltori sotto forma di **pagamenti diretti** nell'anno successivo.

Al riguardo, gli emendamenti approvati dal **Parlamento europeo** prevedono un rafforzamento del meccanismo della riserva di crisi attraverso la fissazione di un **importo iniziale di 400 000 000 EUR a prezzi correnti nel 2021 in aggiunta ai bilanci FEAGA e FEASR**. Si prevede, inoltre, che, all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027, l'importo della riserva dell'UE per le crisi nel settore agricolo è pari almeno all'importo iniziale assegnato nel 2021, con la **possibilità di aumenti nel periodo fino a un massimale di 1 500 000 000 EUR a prezzi correnti**.

### **Disciplina finanziaria**

Al fine di garantire che gli importi per il finanziamento della PAC rispettino i massimali annui, attraverso l'adeguamento del sostegno destinato ai pagamenti diretti, la Commissione propone l'abolizione della soglia di 2.000 euro, oltre la quale viene attualmente applicata la riduzione del sostegno diretto pagato alle imprese agricole.

In sede di **Consiglio**, i Ministri hanno invece deciso di **mantenere il meccanismo attuale**, che prevede l'**applicazione del tasso di adeguamento ai pagamenti superiori a 2.000 euro**, soglia che la Commissione intende abolire.

Anche il **Parlamento europeo** propende per l'applicazione del tasso di adeguamento soltanto ai pagamenti diretti di importo superiore a 2 000 EUR da concedere ai beneficiari nell'anno civile corrispondente.

### **Sostegno ai giovani agricoltori**

La proposta della Commissione prevede l'accantonamento, da parte di ciascuno Stato membro, di almeno il **2% delle dotazioni per i pagamenti per il sostegno diretto**, destinandolo in modo specifico ad assistere i giovani agricoltori ad avviare la propria attività. L' **importo massimo** dell'aiuto per l'**insediamento** dei giovani agricoltori è **pari a 100.000 euro** e può essere concesso **anche attraverso strumenti finanziari** o in combinazione con importi forfettari (art. 69 del regolamento sui piani strategici).

Nell'ambito dell'obbligo di **attirare i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali** (ai sensi dell'articolo 6 della proposta di regolamento sui piani strategici), i deputati del PE chiedono di destinare a tale obiettivo **almeno il 4% delle dotazioni per i pagamenti diretti**. Si tratta dunque di un **sostegno complementare al reddito** per i giovani agricoltori che abbiano recentemente costituito per la prima volta un'azienda in qualità di capo dell'azienda e che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del sostegno di base al reddito.

### **Semplificazioni per i piccoli agricoltori**

Gli Stati membri possono concedere aiuti ai piccoli agricoltori, definiti dagli Stati membri, mediante una somma forfettaria o un importo per ettaro, fino a un limite di ettari che deve essere fissato dagli Stati membri, in sostituzione dei pagamenti diretti.

Il **Consiglio** prevede l'introduzione di un **sistema di controllo semplificato** rivolto ai piccoli agricoltori (art. 84 del regolamento orizzontale).

Al riguardo, il **PE** chiede che gli Stati membri introducano un **regime semplificato per i piccoli agricoltori** che richiedano il sostegno **per un valore fino a un massimo di 1.250 EUR**. Tale regime può consistere in una **somma forfettaria**, che sostituisce i pagamenti diretti, o in un **pagamento per ettaro**, che può essere differenziato in base ai territori. Per gli agricoltori che partecipano al regime semplificato, gli Stati membri **possono applicare i controlli semplificati sulla condizionalità**.

### **"Agricoltore vero e proprio"**

Il **Consiglio** attribuisce agli **Stati membri** la **facoltà di stabilire** nei propri piani strategici **quali agricoltori sono da considerarsi "agricoltori veri e propri" in base a criteri oggettivi e non discriminatori**. Nella proposta della Commissione, invece, la definizione di "giovane agricoltore" è contenuta nel regolamento e, pertanto, i criteri sono definiti a livello europeo.

Gli Stati membri, nell'ambito dei Piani strategici, possono decidere di applicare alcune disposizioni (ad esempio, il sostegno accoppiato al reddito agli agricoltori) solo agli "agricoltori veri e propri".

Al riguardo, il **Parlamento europeo** utilizza la definizione "**agricoltore attivo**" in modo tale da garantire che **non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive**, pur non precludendo la possibilità di sostenere gli agricoltori pluriattivi, in particolare gli agricoltori a tempo parziale, gli agricoltori di semisussistenza e l'agricoltura ad alto valore naturalistico. In ogni caso, la **definizione salvaguarda il modello di azienda agricola a conduzione familiare dell'Unione a carattere individuale o associativo** e può tenere conto, se necessario, delle **specificità delle regioni**. Secondo i deputati del PE la definizione garantisce altresì che non sia concesso un sostegno alle persone fisiche o giuridiche, o a gruppi di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

### **Condizionalità**

Il sistema di condizionalità prevede obblighi e criteri che qualsiasi beneficiario di pagamenti per superficie è tenuto a rispettare con riguardo alle buone pratiche agricole, in cui rientrano le norme sulle **buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA)**.

La posizione concordata in sede di **Consiglio** introduce alcune semplificazioni che riguardano, in particolare, le norme **BCAA8** (rotazione delle colture), per le quali si fa riferimento anche ad altre pratiche volte a preservare il potenziale del suolo come la diversificazione delle colture, e **BCAA9** (costituzione di aree ecologiche), che si **applicheranno solo alle superfici a seminativo delle aziende agricole con più 10 ettari di seminativi** (allegato III del regolamento sui piani strategici), con l'**esenzione delle superfici coltivate a riso**.

*In occasione della riunione del Consiglio, la Ministra Bellanova, secondo quanto riportato da fonti di stampa, pur apprezzando la scelta di escludere il riso dalla costituzione delle aree ecologiche, avrebbe dichiarato che permangono problemi oggettivi per quanto concerne l'impegno nella condizionalità alla rotazione delle colture.*

Sul fronte delle BCAA, una proposta emendativa approvata dal **Parlamento europeo** dispone che gli agricoltori che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina europea sull'agricoltura biologica sono ritenuti, ipso facto, conformi alla norma 8 per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Il Parlamento introduce, inoltre, una **condizionalità sociale**, allo scopo di prevedere che gli Stati membri includano nel proprio piano strategico della PAC un sistema, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti, se non rispettano le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili e/o gli obblighi del datore di lavoro

derivanti da tutti i pertinenti contratti collettivi e dalla legislazione sociale e del diritto del lavoro a livello nazionale, unionale e internazionale.

### Servizi di consulenza aziendale

La nuova disciplina della PAC impone agli Stati membri di includere nel piano strategico servizi di consulenza aziendale.

Il **Consiglio** prevede che gli Stati membri possano avvalersi dei **sistemi già in vigore** per fornire servizi di consulenza pubblici o privati per gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC (art. 13, par. 1, del regolamento sui piani strategici).

Si prevede, inoltre, che l'utilizzo dello **strumento di sostenibilità** per le aziende agricole **relativo ai nutrienti**, che sarà sviluppato dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri, rientri **tra i servizi di consulenza aziendale al più tardi a partire dal 2025**. Si tratta di un'applicazione digitale che fornirà un bilancio dei nutrienti sulla base delle pertinenti informazioni dell'azienda, dei requisiti legali relativi ai nutrienti e delle informazioni disponibili ricavate dalle analisi del suolo. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare un altro strumento digitale che persegua i medesimi obiettivi. Si segnala che, nella proposta di regolamento della Commissione, invece, tale strumento rientra nel sistema di condizionalità in quanto individuato come BCAA 5.

Al riguardo, il **Parlamento europeo** chiede che gli Stati membri includano nel piano strategico della PAC un sistema per fornire agli agricoltori e agli altri beneficiari del sostegno della PAC **servizi di consulenza** in materia di conduzione della terra e dell'azienda ("servizi di consulenza aziendale") che siano **di qualità e indipendenti** e che, se del caso, siano **basati su sistemi già esistenti a livello di Stato membro**.

### Strumenti di gestione del rischio

Gli strumenti di gestione del rischio aiutano gli agricoltori a gestire i rischi di produzione e di reddito connessi alla loro attività agricola che esulano dal loro controllo.

Il **Consiglio** ha convenuto che lo Stato membro possa decidere di **concedere fino all'1% dei pagamenti diretti** per sostenere **l'adesione degli agricoltori ad uno strumento di gestione del rischio** (art. 70, par. 8, del regolamento sui piani strategici). In tal caso, lo Stato membro stabilisce nel suo piano strategico della PAC disposizioni volte a evitare una sovracompenrazione di tale contributo.

*Si tratta di una modifica volta ad accogliere la proposta avanzata dall'Italia di destinare una piccola percentuale dei pagamenti diretti degli agricoltori per alimentare un fondo di mutualizzazione pubblico privato che possa intervenire in caso di eventi catastrofici.*

Il **Parlamento europeo** prevede alcune modifiche agli strumenti di gestione di rischio, al fine di prevedere esplicitamente, anche sotto forma di pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori, la **copertura delle perdite provocate da condizioni climatiche avverse, calamità naturali o eventi catastrofici**, dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale.

### Interventi settoriali

La posizione concordata in sede di Consiglio prevede alcune novità nei settori dell'olio d'oliva e del settore vitivinicolo, che recepirebbero alcune richieste dell'Italia.

L'orientamento del **Consiglio** prevede che nelle tipologie di **interventi consentiti nel settore dell'olio d'oliva** rientrino varie tipologie di **investimenti** in infrastrutture, strumenti di commercializzazione e nell'innovazione, nonché l'impianto, la **ristrutturazione e riconversione di uliveti** compreso il reimpianto di ulivi ove ciò sia necessario a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie stabilito dall'autorità competente dello Stato



membro (art. 57 della proposta di regolamento sui piani strategici).

Rispetto alla proposta della Commissione, inoltre, viene **soppressa** la previsione, che **limita l'aiuto finanziario** dell'Unione nel settore dell'olio d'oliva **al 5% del valore della produzione commercializzata** da ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori (art. 58 della proposta di regolamento sui piani strategici), conseguentemente svincolando il finanziamento dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori dal valore della produzione commercializzata dalle stesse.

Per quanto riguarda il settore vitivinicolo, viene confermata l'**esclusione delle varietà di vite oggi non ammesse per la produzione di vino** (ad esempio, Noah, Othello). Il Consiglio ha inoltre soppresso la proposta della Commissione di consentire la coltivazione delle varietà provenienti da *Vitis labrusca*.

Con riferimento all'**etichettatura dei vini**, in considerazione della crescente richiesta, da parte dei consumatori, di controlli sui prodotti, è stato previsto che gli Stati membri adottino misure atte a garantire che i **prodotti non etichettati non siano immessi sul mercato** o, se lo sono già stati, **siano ritirati** dallo stesso. Il ritiro include la possibilità di correggere l'etichettatura dei prodotti senza ritirarli definitivamente dal mercato. Inoltre, al fine di fornire ai consumatori maggiori informazioni, nella posizione del Consiglio si prevede di **aggiungere**, fra le indicazioni obbligatorie, **l'etichettatura obbligatoria del vino con una dichiarazione nutrizionale, limitata al solo valore energetico**, e l'elenco degli ingredienti.

La posizione del Consiglio ha infine introdotto due importanti novità riguardanti i **diritti di impianto dei vigneti**, al fine di:

- consentire, **entro il 31 dicembre 2023**, la **riassegnazione** delle **superfici** coperte da diritti di impianto **non convertite in autorizzazioni dopo il 31 dicembre 2020**; si segnala, in proposito, un **emendamento approvato dal PE** consentirebbe invece la **ridistribuzione al più tardi entro il 31 dicembre 2025**;
- **applicare il regime per la relativa autorizzazione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2040**, con una revisione intermedia da parte della Commissione europea per verificarne il funzionamento.

